

Regolamento riunioni telematiche

ai sensi degli artt. 4 e 12 del D.lg.vo n. 82/2005
Codice dell'Amministrazione Digitale

Adottato dal Consiglio di Istituto con Delibera 2/2020 del giorno 29/04/2020

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica, delle sedute degli Organi Collegiali e dei diversi organismi, commissioni, dipartimenti, gruppi di lavoro dell'Istituto Comprensivo G.B. Niccolini di San Giuliano terme.
2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intendono sia le riunioni in cui è previsto che uno o più componenti partecipino anche a distanza, da luogo diverso da quello fissato nella convocazione, sia quelle che si svolgono in modalità interamente remota senza che venga definito un luogo fisico della riunione. In questo ultimo caso la riunione sarà convocata solo indicando l'orario ed il link di accesso.
3. La partecipazione a distanza dovrà avvenire secondo le modalità previste nei successivi articoli.

ART. 2 - REQUISITI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERE

1. Le riunioni degli organi di cui all'art. 1 possono svolgersi in videoconferenza, utilizzando collegamenti internet che permettano la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. L'Istituto Comprensivo G.B. Niccolini adotta tutti gli strumenti tecnici e telematici per mettere a disposizione dei componenti il materiale delle sedute. Ai componenti deve essere garantito, oltre a quanto previsto al comma 1, la visione degli atti, lo scambio dei documenti, il diritto di voto e l'approvazione del verbale.
3. Lo scambio dei documenti e degli atti indicati al comma precedente può avvenire preventivamente o contestualmente alla seduta in videoconferenza mediante l'uso di posta elettronica, ordinaria e/o certificata, mediante strumenti di condivisione, se previsti per la tipologia dell'organo collegiale.
4. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi purché non pubblico o non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
5. Le condizioni del presente articolo devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere. Di tale verifica è responsabile il segretario verbalizzante che all'inizio della seduta verifica la presenza di persone non appartenenti all'organo e constata, attraverso la trasmissione video, che il componente dell'organo abbia adottato gli accorgimenti di cui al comma 4 come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'uso di cuffie

ART. 3 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Ai fini della convocazione, dello svolgimento e della validità delle sedute e delle delibere si applicano le norme previste sul funzionamento dell'organo collegiale.
2. Il componente che intende avvalersi del mezzo della videoconferenza, almeno due giorni lavorativi prima della seduta, deve far pervenire la richiesta con l'indicazione, fra l'altro, del luogo da cui intende collegarsi. La richiesta non è necessaria in caso in cui la modalità di riunione in remoto sia imposta da cause di forza maggiore.
3. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
4. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
5. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 2, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, la segretezza delle votazioni
6. In caso di sedute del consiglio di istituto che prevedano la partecipazione di persone estranee all'organo saranno comunicate le istruzioni per il collegamento in streaming alla seduta effettuato mediante apposita applicazione presente sulla piattaforma GSUITE.

ART. 4 – MANIFESTAZIONE DEL VOTO

1. La manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta con il mezzo della videoconferenza deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente.
2. E' vietata la manifestazione del voto attraverso l'uso e lo scambio di posta elettronica, sia ordinaria che certificata.
3. Laddove l'ordine del giorno prevede che una delibera possa essere assunta con voto esclusivamente segreto, il componente che sia collegato in videoconferenza si considera assente giustificato in condizioni di normale amministrazione. In caso di modalità telematica imposta dalle circostanze le decisioni che richiedono votazione verranno effettuate generando e distribuendo un modulo google per la votazione telematica.

ART. 5 – VERBALIZZAZIONE

1. La verbalizzazione delle adunanze spetta al Segretario, il quale deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e i risultati delle votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno.
2. Nel verbale devono essere indicati i nominativi e i luoghi in cui si trovano dislocati i componenti che partecipano con il mezzo della videoconferenza.
3. Il Presidente dell'organo, anche per mezzo del Segretario, deve accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, verificare e proclamare i risultati della votazione.
4. Il verbale deve essere approvato alla seduta successiva dell'Organo ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. I dispositivi del verbale sono immediatamente esecutivi.
6. La seduta svolta in modalità mista, con una parte dei partecipanti in collegamento remoto e parte in presenza è da ritenersi svolta nei locali in cui si radunano i partecipanti in presenza, La seduta svolta in modalità esclusivamente telematica è da ritenersi svolta sulla piattaforma ed al link indicati sulla convocazione
7. Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

ART. 6 – PROBLEMI TECNICI DI CONNESSIONE

1. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento da parte di uno o più partecipanti, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito o se è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo Collegiale (consigli di classe in sede di scrutinio), l'adunanza dovrà essere interrotta fino a ripristino del collegamento e rinviata ad altro giorno se il collegamento non possa essere ristabilito entro i 10 minuti
2. Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell'organo, la funzione di Presidente sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base alle norme e ai regolamenti vigenti.
3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione,

tenuto conto che il/i componente/i collegato/i in videoconferenza sono considerati assenti giustificati.

ART. 7 – DECORRENZA

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data della deliberazione di approvazione.

ART. 8 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto Comprensivo G.B. Niccolini e nella sezione "Amministrazione Trasparente".